



COMUNE DI BARASSO

(Provincia di Varese)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 2 del 18.04.2012
Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 16 del 27.09.2012**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Base imponibile delle aree edificabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché Alloggi assegnati dagli istituti pubblici</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle detrazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Fabbricati equiparati all'abitazione principale</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti, attività di controllo ed interessi moratori</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Istituti deflativi del contenzioso</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Efficacia</i>	<i>Pag. 11</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Barasso dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Barasso.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA EDIFICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili intendendosi per tali le aree fabbricabili e i fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, che devono essere individuate dal contribuente ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che devono essere comunicate al Comune ai sensi del successivo Art. 8, comma 7, del presente Regolamento.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento (art. 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, N° 662), i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, N° 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, N° 214.

2. Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 504/92.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area, anche se dichiarata pertinenziale, oppure di demolizione e ricostruzione di fabbricato, oppure di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del comune.
5. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi agli uffici comunali che ne effettueranno una valutazione in sede di controllo su indirizzo della Giunta Comunale.
6. Il contribuente ha facoltà di dichiarare e versare l'imposta per un valore superiore a quello che risulta dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale. In questo caso il Comune non è tenuto a rimborsare l'eccedenza dell'imposta versata se in seguito il contribuente dovesse farne richiesta.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, N° 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N° 445/2000.

ART. 6 – UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE' ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. In fase di prima applicazione, l'imposta è determinata applicando alla base imponibile come sopra specificato, le seguenti aliquote:
 - aliquota di base: 0,76 per cento;
 - aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze: 0,50 per cento.
2. La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, ad approvare eventuali modifiche delle aliquote e delle detrazioni d'imposta entro i termini e ai sensi previsti dalla legge.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dalla legge, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa di verifica.

4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 2 è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
5. Nel caso di compimento del 26° anno e di nascita di un figlio in corso d'anno, la maggiorazione di 50,00 euro di cui al comma precedente sarà dovuta in modo proporzionale ai mesi interessati dall'evento, tenendo conto che il mese si computa per intero a secondo che l'evento si sia verificato prima o dopo il 15° giorno del mese stesso.

ART. 8 - FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le seguenti unità immobiliari:
 - l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali: sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, statali, private appartenenti ad enti pubblici, a istituzioni e fondazioni, purché al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione, nonché i giardini, terreni, parchi aperti al pubblico la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, N° 601, e successive modificazioni);
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, N° 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli, in quanto il Comune di Barasso ricade in area montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. N° 984/1977 e della circolare del Ministero delle Finanze N° 9/1993;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, in quanto il Comune di Barasso è classificato parzialmente montano dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica;
- gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto. Qualora tali unità immobiliari abbiano un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura commerciale.

ART. 10 – VERSAMENTI, ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero e il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in un numero di rate definite dalla normativa, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 4,00.
4. Si considerano regolarmente eseguiti, a condizione che sia presentata idonea comunicazione all'ufficio competente:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e per l'immobile condiviso e sia individuato l'immobile ed i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono;
 - b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
5. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. In caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico-sociale comprovato da motivazione scritta dei Servizi Sociali a seguito di richiesta del contribuente, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse.
8. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, superi l'importo di € 5.000,00, il Funzionario Responsabile dell'imposta può, su richiesta del contribuente da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento, disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione degli importi alle seguenti condizioni:
 - a) le singole rate avranno scadenza mensile;
 - b) numero massimo di rate 10 per importi fino a € 6.000,00, numero massimo di rate 20 per importi da € 6.000,01 a € 12.000,00 e numero massimo di rate 25 per importi superiori ad € 12.000,01;
 - c) il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria; le successive rate avranno scadenza mensile a partire dal pagamento della prima rata;
 - d) sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

- e) eventuale presentazione di idonea garanzia fidejussoria, a mezzo di istituto di credito od assicurativo avente i requisiti di legge, per importi superiori a € 25.000,00.
10. In deroga al precedente comma, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate dei debitori debitamente documentate, il Funzionario Responsabile dell'imposta, su indirizzo della Giunta Comunale, può concedere una maggiore rateazione e più ampi termini di pagamento con provvedimento motivato, ferma restando l'applicazione degli interessi suddetti.
11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva dell'imposta.

ART. 11 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Entro la data di scadenza della rata in acconto, il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta relativa all'identificazione delle pertinenze dell'abitazione principale di cui all'Art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, N° 201.

ART. 12 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede agli accertamenti d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta municipale propria; il predetto Funzionario Responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 13 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per le somme da rimborsare, per la quota di competenza comunale, versate e non dovute deve essere disposta apposita istanza da parte del contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare, per la quota di competenza comunale, spettano gli interessi nella misura pari a tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori a € 4,00 per anno solare

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
6. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 14 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.
2. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad € 30,00.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta municipale propria ed ogni altra normativa applicabile al tributo.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 17 - EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.

2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa deliberazione di approvazione sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che procederà alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico.